



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2007, esecutiva.
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 04.06.2013, n. 37 del 27.09.2013,
n. 42 del 29.07.2014 e n. 7 del 14.03.2022.
Depositato presso la Segreteria Comunale dal 06.04.2022 al 06.05.2022,
non sono pervenute osservazioni.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Comune conferma l'istituzione di un'addizionale Comunale all'IRPEF, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2000 "Applicazione addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2000" ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e da ultimo dall'articolo 1, commi 142, 143 e 144 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2007)".

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. L'imposta è dovuta al Comune dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, vi hanno domicilio fiscale.

Articolo 3

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come disposto dall'articolo 1 comma 142 lett. a) della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. A decorrere dall'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 è stabilita nella misura unica dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento).
Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Articolo 4 Esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Viene stabilita la soglia di esenzione di € 10.000,00.

Articolo 5 Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Risoluzione n. 20/E del 06.02.2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota da applicare è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 3, sia effettuata non oltre il termine fissato tempo per tempo dalle norme nazionali, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 6 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.